



Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti e sulle altre turbe legate alla dipendenza (Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti, ODStup)

Modifica del 25 settembre 2020

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza del 25 maggio 2011¹ sulla dipendenza da stupefacenti è modificata come segue:

Art. 13 cpv. 2–6

² Il medico competente o una persona da esso incaricata può somministrare la diacetilmorfina anche a casa sotto il suo controllo a vista.

³ A un paziente considerato particolarmente a rischio a causa dell'epidemia di COVID-19 possono essere consegnate nell'istituzione o dispensate a casa dal medico competente o da una persona da esso incaricata fino a quattro dosi giornaliere, se sono adempite le seguenti condizioni:

- a. il paziente ha seguito una cura basata sulla prescrizione di diacetilmorfina ininterrottamente per almeno sei mesi;
- b. la salute e la situazione sociale del paziente sono sufficientemente stabilizzate;
- c. gli ultimi due prelievi di urina non hanno rilevato la presenza di stupefacenti eccetto la diacetilmorfina;
- d. il pericolo di abuso è valutato come molto esiguo.

⁴ Ai pazienti che presentano fattori di rischio elevati quali la comorbilità, il medico curante può aumentare fino a sette il numero di dosi giornaliere consegnate o dispensate di cui al capoverso 3 e ridurre il periodo stabilito di cui al capoverso 3 lettera a.

¹ RS 812.121.6

⁵ In caso di consegna o dispensazione di cui ai capoversi 3 e 4, il medico competente o la persona da esso incaricata prende contatto almeno due volte alla settimana con il paziente per verificare se quest'ultimo assume le dosi conformemente alla prescrizione. In caso di dubbio rinuncia alle possibilità di cui ai capoversi 2-4.

⁶ Le istituzioni per le cure basate sulla prescrizione di diacetilmorfina presentano ogni trimestre all'UFSP un rapporto sulla consegna e sulla dispensazione di cui ai capoversi 3 e 4, la prima volta il 15 gennaio 2021.

II

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 28 settembre 2020 alle ore 00.00².

² Ha effetto sino al 31 dicembre 2021; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.

25 settembre 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

² Pubblicazione urgente del 25 settembre 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).